

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016
Trattamento di dati personali per la gestione dello whistleblowing
(art. 154 bis del D.Lgs. 165/2001)

1. Premessa

E' necessario ricordare che:

- è **dato personale** qualunque informazione capace di identificare – direttamente oppure indirettamente (cioè anche utilizzando ulteriori informazioni) - una persona fisica, il cd. **interessato** (di seguito, quando si farà riferimento alle prerogative dell'interessato, trattandosi di neonati, ci si riferirà a quelle dei genitori che lo rappresentano);
- rispetto al **genere** dato personale, si distinguono tre *specie*, tre **categorie di dati personali**:
 - dati personali rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona);
 - dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
 - dati personali che non rientrano né tra le categorie particolari di dati né in quelli relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (dati cd. “comuni” come ad es: dati anagrafici quali nome e cognome, anno di nascita, sesso; dati di contatto, indirizzo email, recapito di telefonia fissa o mobile);
- si parla di **trattamento di dati personali** in relazione ad ogni operazione compiuta sui dati personali;
- il **Titolare** del trattamento è il soggetto (anche pubblico) che utilizza tali dati per proprie finalità individuando i mezzi (cioè le modalità di realizzazione, sia da un punto di vista tecnico che organizzativo) con cui effettuare il trattamento.

Affinché un trattamento di dati sia lecito deve rispettare alcune condizioni, presupposti e finalità previste e consentite dalla vigente normativa (§ 6); i riferimenti fondamentali in materia di protezione dei dati personali sono i seguenti:

- il *Regolamento generale 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ...* (di seguito: Regolamento Generale);
- il *D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 ...* (di seguito: Codice).

Le **informazioni** (anche: **informativa**) sul trattamento sono un diritto dell'interessato ed un obbligo per il titolare del trattamento. In breve, qualora un titolare deve trattare dati che si riferiscono ad una persona fisica – cioè dati personali – tanto se è a ciò autorizzato da una previsione normativa che da un consenso dell'interessato, deve preventivamente informare questi sugli scopi del trattamento, la relativa base giuridica, le tipologie di dati trattati, i relativi tempi di conservazione, le modalità del trattamento ecc., declinando una serie di elementi analiticamente previsti e prescritti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale.

La presente informativa fa riferimento tanto all'art. 13 (dati personali raccolti presso l'interessato) che all'art. 14 (dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato) del Regolamento Generale in quanto nella comunicazione possono essere ricomprese sia informazioni che riguardano il segnalante che relative a soggetti terzi.

2. Contesto del trattamento

Le presenti **informazioni** riguardano il trattamento dei dati personali necessari alla gestione dello **whistleblowing**, ovvero l'istituto, recentemente introdotto nel nostro ordinamento, con il quale si assicura che il soggetto (dipendente nonché collaboratore di impresa fornitrice dell'Amministrazione, cd. **whistleblower**) che effettua, secondo certe modalità, nell'interesse all'integrità della pubblica

amministrazione, la segnalazione di condotte illecite o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, sia soggetto ad una particolare tutela (§ 8).

La regolazione dell'istituto è fornita dall'art. 154 bis del D.Lgs.165/2001 (introdotta dalla Legge n.190/2012 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, e da ultimo modificata dalla Legge n.179/2017 *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*), nonché dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC "in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)", adottate dall'Autorità con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

E' importante chiarire che il trattamento dei dati personali nell'ambito dello whistleblowing è conseguente alle previsioni normative (§ 8), e dunque la segnalazione dello whistleblower deve integrare completamente, tanto da un punto di vista soggettivo che oggettivo, i requisiti che appunto la qualificano come tale. In breve:

- il segnalante deve essere o un dipendente dell'Azienda o un lavoratore/collaboratore di una impresa fornitrice di beni o servizi e che realizza opere in favore dell'Azienda (non rientrano dunque nella categoria altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, né coloro che, pur svolgendo un'attività in favore dell'amministrazione, non abbiano tale *status*, ad es., stagisti o tirocinanti);
- la segnalazione deve avere ad oggetto "condotte illecite" o irregolarità (che devono essere intese in senso ampio, potendo ricomprendervi sia illeciti penali che civili e amministrativi, sia irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività nella misura in cui tali irregolarità costituiscano un indizio sintomatico di irregolarità dell'amministrazione a causa del non corretto esercizio delle funzioni pubbliche attribuite);
- il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tali "condotte illecite" "in ragione del proprio rapporto di lavoro";
- la segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione", non a scopi meramente diffamatori;
- la segnalazione deve essere inoltrata o diretta, per quanto ci riguarda, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendale – RPCT (è la legge che individua i soggetti che possono ricevere una segnalazione, tra i quali oltre al RPCT, vi sono l'ANAC, la magistratura ordinaria e la magistratura contabile).

La mancata compresenza di tutti questi requisiti determina che, non trovandoci di fronte ad uno whistleblowing, non posso essere assicurate le tutele, ad esempio in materia di divieto d'accesso (§ 8), ad esso garantite dalla normativa, con ovvi riflessi anche in materia di protezione dei dati personali.

La segnalazione è effettuata attraverso un sistema informatico accessibile via web (cfr. § 7).

3. Interessati

I soggetti interessati, nell'accezione chiarita al § 1, possono essere tanto i segnalanti che le persone fisiche oggetto della segnalazione, in quanto di ambedue tali categorie sono trattati dati che le riguardano; relativamente ai primi, si è visto che essi devono essere individuati ne:

- i dipendenti dell'Azienda
- i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda.

La persona fisica oggetto della segnalazione può essere qualsiasi soggetto dipendente o afferente all'Azienda il cui comportamento integri una condotta illecita come sopra specificata.

4. Categorie di dati oggetto di trattamento

Considerato che nella segnalazione il segnalante può inserire qualsiasi tipologia di informazione utile allo scopo, riferita tanto alle persone fisiche oggetto della segnalazione come a se stesso, tutte le categorie di dati indicati al § 2 potrebbero essere in essa ricompresi. Si invita il segnalante, comunque, ad inserire nella segnalazione le sole informazioni indispensabili alla stessa.

Quando il segnalante entra nel sistema, identificandosi tramite SPID (cfr. § 7), sono raccolte automaticamente le seguenti informazioni,:

- nome e cognome
- luogo e data di nascita
- codice fiscale

Viene raccolto anche l'indirizzo di posta elettronica presente associato allo SPID, ma si tratta di una informazione che può essere modificata o tolta dal segnalante.

Il segnalante deve poi obbligatoriamente inserire datore di lavoro e ruolo ricoperto.

Tali informazioni sono necessarie allo scopo di:

- identificare il segnalante;
- qualificare il segnalante come dipendente oppure come lavoratore o collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda

5. Finalità e base giuridica del trattamento

Un soggetto può lecitamente trattare dati personali solo quando la finalità per cui i dati sono trattati trova una puntuale previsione nel Regolamento Generale (come si usa dire, in tali casi il trattamento ha una specifica *base giuridica*).

Il trattamento in oggetto si svolge in quanto previsto da una specifica disposizione di legge, il cui scopo e finalità è indicato al § 2)

La base giuridica del trattamento offerta dal Regolamento Generale è dunque individuabile:

- nell'art. 6 par. 1 lettera e) ("il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri"), qualora vengano trattati dati diversi da quelli afferenti alle categorie particolari o a condanne penali e reati;
- nell'art. 9 per. 2 lettera g) ("il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati Membri"), qualora vengano trattati afferenti alle categorie particolari;
- nell'art. 10 ("il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali o ai reati o a connesse misure di sicurezza ..., deve avvenire soltanto se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati Membri"), qualora vengano trattati dati relativi a condanne penali e reati;

Il conferimento dei dati non richiede il consenso delle persone oggetto della segnalazione, in quanto le informazioni sono necessarie per le finalità lecite sopra richiamate.

Per quanto riguarda il segnalante, il consenso di quest'ultimo è previsto relativamente alla possibilità di rivelare l'identità del segnalante nel corso di un procedimento disciplinare (§ 8, ultimo periodo). In tal caso la base giuridica sarà rappresentata dall'art. 6 par. 1 lettera a del Regolamento Generale. Più raramente, cioè solo nel caso che il segnalante abbiamo comunicato dati afferenti alle categorie particolari – es. relativi alla appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o all'orientamento politico

filosofico, sessuale, alla vita sessuale ecc. – che possano essere rivelati, la base giuridica potrà essere rappresentata dall'art. 9 par. 2 lettera a).

6. Titolarità, responsabilità, persone autorizzate al trattamento

In riferimento al trattamento di dati funzionale a tale percorso l'Azienda si qualifica come Titolare del trattamento.

Nel caso in cui un soggetto esterno svolga attività di trattamento dati per conto di un Titolare, come nel caso di servizi affidati a soggetti esterni, il trattamento dei dati personali necessaria tale attività richiede la stipula di un contratto con il fornitore del servizio che precisi le rispettive responsabilità nel trattamento e costituisca la base giuridica che lo consente. Il soggetto esterno è individuato quale Responsabile del trattamento secondo le modalità di cui all'art. 28 del Regolamento Generale, e ricondotto nell'ambito di trattamento del titolare (quasi come fosse una articolazione interna, dal punto di vista del trattamento dei dati, del Titolare).

L'Azienda ha individuato come Responsabile del trattamento: Tecnolink srl , con sede in Via P. Bagetti, 10 – 10143 Torino, C.F. e P. IVA 07504810016 , fornitore e gestore del software.

Tecnolink srl ha a sua volta individuato Interzen Consulting srl, con sede in Pescara, Strada Comunale Piana 3, cap. 65129 (P. IVA e C.F. 01446720680) quale sub responsabile del trattamento dei dati personali.

Chi effettua concretamente le operazioni di trattamento sotto la autorità del Titolare è definito *persona autorizzata al trattamento*. Tra le persone autorizzate al trattamento, l'art. 2-quaterdecies comma 1 del Codice prevede la possibilità, per il Titolare, di attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati a persone fisiche espressamente designate che operano sotto la sua autorità. Tale figura è denominata, in Azienda, *preposto al trattamento*.

La persona autorizzata al trattamento dei dati individuata dal Titolare per gestire la segnalazione, è anzitutto il RPCT, che assume il ruolo di preposto al trattamento dei dati personali ed è l'unico, prima face, cui è consentito conoscere l'identità del segnalante.

Eventuali collaboratori del RPCT potranno conoscere il caso segnalato, su sua autorizzazione nonché, quali persone autorizzate al trattamento, i nominativi delle persone oggetto della segnalazione, ma non l'identità del segnalante. Analogo accesso alle informazioni può essere ipotizzato relativamente al personale afferente all'Ufficio procedimenti disciplinari (che potrà conoscere l'identità del segnalante solo dietro espresso consenso di questo).

7. Modalità del trattamento

L'Azienda si è dotata di un sistema tecnologico per la ricezione e gestione delle segnalazioni denominato "Whistleblowing Intelligente", accessibile all'indirizzo <https://wb.anticorruzioneintelligente.it>

Si tratta di un sistema in cloud (Software as a Service); l'accesso al quale da parte del segnalante avviene tramite SPID.

8. Tutela della riservatezza del segnalante

Si è già detto che soltanto il soggetto che ha i requisiti dello *whistleblower* beneficia delle garanzie di riservatezza assicurate dalla normativa, di seguito specificate.

In presenza di una segnalazione avente tutti i requisiti dello whistleblowing, è previsto un vero e proprio divieto di rilevare l'identità del segnalante; tale divieto non riguarda soltanto il nominativo del segnalante, ma a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa

eventualmente allegata, la cui divulgazione potrebbe consentire una identificazione anche indiretta del segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono inoltre sottratte, ai sensi dell'art. 54-bis comma 4 del d.lgs. 165/2001, al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. (a maggior ragione, sono sottratte all'accesso civico generalizzato). Questa tutela viene meno nel caso il segnalante abbia trasmesso la segnalazione anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge (oltre al RCPT, all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, alla magistratura ordinaria e quella contabile) ed in tal modo l'identità del segnalante sia stata da questo stesso svelata.

L'art. 2-undecies comma 1 lettera f) del Codice prevede che il dipendente oggetto della segnalazione non può esercitare, con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo al Garante, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento Generale (in particolare: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione).

L'esercizio di tali diritti è escluso (ma può essere anche soltanto ritardato o limitato), nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-undecies sopra richiamato, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato (sempre che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione).

I diritti dell'interessato possono comunque essere esercitati tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice: in tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nelle indagini preliminari, fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

Infine, nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In caso di diniego, il procedimento disciplinare non potrà proseguire.

9. Conservazione dei dati personali

I dati relativi alla segnalazione sono conservati per il tempo previsto dalla vigente normativa, ovvero 5 anni.

10. Trasferimento Extra UE dei dati personali

I dati non saranno oggetto di trattamento in paesi fuori dall'Unione Europea.

11. Esercizio dei diritti

Il segnalante ha diritto, se lo desidera, di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano;
- chiederne la rettifica, l'integrazione e, ove applicabile, la cancellazione (la cancellazione dei dati non è prevista laddove il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico: anche in questi casi, è comunque possibile la cancellazione di dati non essenziali rispetto agli obblighi di documentazione prescritti);
- chiedere, ove applicabile, la limitazione del trattamento (cioè la temporanea sottoposizione dei dati, in casi particolari tassativamente elencati all'art. 18 del Regolamento Generale, alla sola operazione di conservazione, in attesa di verifiche da effettuarsi oppure per assicurare particolari pretese dell'interessato).

Le istanze relative all'esercizio di tali diritti potranno essere presentate al Responsabile per la protezione dei dati personali o al Titolare del trattamento agli indirizzi mail sotto indicati

Infine, si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalle vigenti normative, si può proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento Generale adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento Generale).

12. Dati di contatto

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, con sede legale in L.go Brambilla 3 50134 Firenze.

Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore, tel.0557949501, e-mail segreteriadg@aou-careggi.toscana.it aoucareggi@pec.it

Responsabile per la protezione dei dati personali, tel.0557979067 cell. 3666823917, e-mail: rpd@aou-careggi.toscana.it

Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@gpdp.it, centralino tel. 06696771